



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 164/18

Lussemburgo, 6 novembre 2018

Sentenza nelle cause riunite
C-569/16, Stadt Wuppertal/Elisabeth Bauer, e C-570/16, Volker
Willmeroth/Martina Broßonn

Gli eredi di un lavoratore deceduto possono chiedere al suo ex datore di lavoro un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute da tale lavoratore

Il diritto del lavoratore a un'indennità finanziaria per le ferie non godute è, infatti, trasmissibile agli eredi allorché egli sia deceduto

I defunti mariti delle sig.re Maria Elizabeth Bauer e Martina Broßonn erano dipendenti, rispettivamente, del comune di Wuppertal (Germania) e del sig. Volker Willmeroth. Poiché i mariti suddetti non avevano fruito, prima del loro decesso, di tutti i loro giorni di ferie annuali retribuite, le sig.re Bauer e Broßonn, in quanto unici successori, hanno chiesto agli ex datori di lavoro dei loro coniugi un'indennità finanziaria per tali giorni. Dato che il comune di Wuppertal e il sig. Willmeroth si sono rifiutati di versare detta indennità, le sig.re Bauer e Broßonn si sono rivolte ai tribunali del lavoro tedeschi.

Il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania), investito di tali controversie, ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare, in tale contesto, il diritto dell'Unione¹, secondo cui ogni lavoratore beneficia di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, diritto che non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.

Il Bundesarbeitsgericht ricorda che la Corte ha già dichiarato, nel 2014, che il decesso di un lavoratore non estingue il suo diritto alle ferie annuali retribuite².

Esso si chiede, tuttavia, se la stessa soluzione sia valida nel caso in cui il diritto nazionale escluda, come sembra fare il diritto tedesco, che una simile indennità possa confluire nella massa ereditaria. Esso ritiene, inoltre, che le finalità del diritto alle ferie annuali retribuite, ossia consentire al lavoratore di riposarsi e di disporre di un periodo di riposo e di svago, non possano più essere conseguite quando l'interessato sia deceduto.

Con la sua odierna sentenza, la Corte conferma che, secondo il diritto dell'Unione, il decesso di un lavoratore non estingue il suo diritto alle ferie annuali retribuite. Essa precisa, inoltre, che gli eredi di un lavoratore deceduto possono chiedere un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite da lui non godute.

Nel caso in cui il diritto nazionale escluda una simile possibilità e risulti quindi incompatibile con il diritto dell'Unione, gli eredi possono invocare direttamente il diritto dell'Unione, nei confronti tanto di un datore di lavoro pubblico quanto di un datore di lavoro privato.

La Corte ammette che il decesso del lavoratore determina l'inevitabile conseguenza che egli non può più beneficiare del tempo di riposo e di svago correlato al diritto alle ferie annuali retribuite che gli spettavano. Tuttavia, l'aspetto temporale rappresenta solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite, il quale costituisce un principio essenziale del diritto sociale dell'Unione

¹ Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9), nonché Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

² Sentenza della Corte del 12 giugno 2014, Bollacke (C-118/13; v. anche comunicato stampa n. [83/14](#)).

ed è espressamente sancito quale diritto fondamentale nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (« Carta »).

Tale diritto fondamentale include anche il diritto a ottenere un pagamento in occasione delle ferie nonché, in quanto diritto intrinsecamente collegato a detto diritto alle ferie annuali «retribuite», il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

La suddetta componente finanziaria ha natura prettamente patrimoniale e, pertanto, è destinata a confluire nel patrimonio dell'interessato, ragion per cui il decesso di quest'ultimo non può privare retroattivamente tale patrimonio – e, di conseguenza, coloro cui esso è destinato a essere devoluto per via successoria – del godimento effettivo di detta componente patrimoniale del diritto alle ferie annuali retribuite.

Se risulta impossibile interpretare una normativa nazionale (come la normativa tedesca di cui trattasi) in modo conforme al diritto dell'Unione, il giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi su una controversia tra il successore di un lavoratore deceduto e l'ex datore di lavoro di quest'ultimo, deve disapplicare tale normativa nazionale e assicurarsi che a detto successore venga concesso, a carico dell'ex datore di lavoro, il beneficio di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite maturate ai sensi del diritto dell'Unione e non godute da tale lavoratore prima del suo decesso.

Questo obbligo grava sul giudice nazionale indipendentemente dal fatto che la controversia abbia luogo tra un successore siffatto e un datore di lavoro avente qualità di autorità pubblica (come il comune di Wuppertal) o un datore di lavoro avente qualità di privato (come il sig. Willmeroth)³.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

³ La Corte ricorda, a tale proposito, che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo, come un datore di lavoro privato, e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti. Tuttavia, per quanto riguarda il diritto alle ferie annuali retribuite, la Carta può essere invocata in una controversia del genere.